



**LOTTO 5**

**Capitolato  
KASKO**

**Contraente / Assicurato  
COMUNE di BOLOGNA**



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per :

<b>ASSICURATO</b>	il COMUNE di BOLOGNA e il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
<b>ASSICURAZIONE</b>	il Contratto di assicurazione;
<b>BROKER</b>	il soggetto, iscritto all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 209/05 e s.m.i., cui il Contraente abbia eventualmente affidato l'intermediazione, la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione;
<b>CONTRAENTE - ENTE</b>	il COMUNE DI BOLOGNA, che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta;
<b>FRANCHIGIA</b>	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro indennizzabile, viene reintegrato alla Società dal Contraente, ovvero che viene detratto dall'ammontare del danno quantificato a termini di polizza ;
<b>LIMITE RISARCIMENTO</b>	la somma massima dovuta dalla Società;
<b>POLIZZA</b>	il Documento che prova e regola l'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da Essa prestate a termini della presente assicurazione;
<b>RISARCIMENTO E\O INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro;
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SCOPERTO</b>	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare;
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>SOCIETÀ/COMPAGNIA /IMPRESA</b>	la Compagnia assicuratrice (o il gruppo di Compagnie) che ha assunto la presente assicurazione;



<b>ACCESSORI AGGIUNTIVI-non di serie</b>	equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, non costituenti normale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi;
<b>ACCESSORI DI SERIE - OPTIONAL</b>	equipaggiamenti, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, purché documentabili con fattura di acquisto o altra documentazione;
<b>AUDIO-FONO-VISIVI</b>	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefon, mangianastri, televisori, lettori digitali, dvd, navigatori satellitari, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
<b>DEGRADO</b>	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
<b>PERDITA TOTALE DEL VEICOLO</b>	viene definita perdita totale, oltre alla sottrazione del veicolo, il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore (determinato secondo le condizioni di polizza) del veicolo al momento del sinistro;
<b>DANNO PARZIALE</b>	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore all'70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
<b>VEICOLO</b>	veicolo di qualsiasi specie guidato dall'uomo che circola su strada.
<b>COMUNICAZIONI</b>	per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1 DURATA DEL CONTRATTO — RESCINDIBILITÀ ANNUALE**

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 00.00 del 1 Gennaio 2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2015, frazionamento al 31 Dicembre di ogni anno, escludendosi sin d'ora il tacito rinnovo.

Il Contraente potrà altresì notificare alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore al 50% del premio annuale.

E' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 Dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza annuale del 31 Dicembre.

Non è consentita la disdetta o il recesso intimata/o dalla Società limitata/o a parte della presente polizza, salvo nei casi eventualmente previsti, nei quali casi tale eventuale disdetta o recesso sarà valida/o anche nei confronti del resto della presente polizza, salvo che il Contraente chieda per scritto il mantenimento della polizza stessa e in tal caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali per il resto della polizza.

### **2 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI (al perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2013 anche se il pagamento del primo premio annuale anticipato potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31 marzo 2013.

Le rate di premio annuali successive devono essere pagate per tutta la durata dell'assicurazione entro le ore 24.00 del 31 marzo di ogni anno.

Se il Contraente non paga i premi entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi verranno pagati alla Società, per il tramite del Broker incaricato.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero



dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.: .

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Servizio Assicurazioni – Settore Gare – Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – 40129 Bologna, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

### **3 VARIAZIONI CON MOVIMENTO DI PREMIO - PERIODO DI MORA**

Le eventuali variazioni contrattuali e/o regolazioni che comportano movimenti di premio saranno oggetto di unico documento riassuntivo al termine di ciascuna annualità e potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società, con la precisazione, anche in questo caso, che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.

### **4 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO**

Il premio minimo annuo lordo anticipato complessivo, è determinato dall'applicazione del premio lordo per km. di € ....., da applicarsi ad un preventivo annuo di Km 1.500 pari ad un premio minimo annuo lordo di € ..... per i veicoli utilizzati dalle persone di cui ai punti A) e B) del successivo art. 29) "Oggetto dell'Assicurazione", con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dall'Articolo 5 - Regolazione dei Premi, si procederà al calcolo del premio di regolazione sulla base delle



variazioni intervenute come da atti e/o registrazioni tenuti dalla Contraente, che si impegna a fornirne copia a richiesta della Società.

Il premio minimo annuo anticipato, come sopra calcolato, è valido per ogni annualità di durata del contratto.

## **5 REGOLAZIONE DEI PREMI – DETERMINAZIONE – PERIODO DI MORA**

Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato - in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso. Resta tuttavia inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, eventuali sinistri saranno soggetti a liquidazione nella stessa misura proporzionale esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

## **6 GESTIONE DELLA POLIZZA**

Resta inteso che l'Ente Contraente ha incaricato quale Broker, ai sensi del D.Lgs.n°209/2005, l'A.T.I. fra le Società di Brokeraggio Assicurativo GPA SpA (capogruppo mandataria) - Ufficio di Bologna, Via Persicetana Vecchia, 28 - 40132 Bologna e Willis SpA (mandante), alla quale è affidata l'intermediazione, la gestione e l'assistenza nella esecuzione della presente polizza.



Si conviene, pertanto, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti anche tramite il Broker, e in particolare:

- a) - il Broker collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico di brokeraggio resti in vigore;
- b) - è fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
- c) - le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso; analogamente, le comunicazioni inoltrate dall'Impresa al Broker, si intenderanno come inoltrate al Contraente stesso.
- d) - La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto, o comunque dalla richiesta di emissione del contratto o di eventuali atti di variazione concordate tra le parti, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li inoltrerà al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi.
- e) - Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio al Broker e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C., come effettuato alla Compagnia. Il Broker si impegna ad effettuare una tempestiva comunicazione all'Impresa in ordine agli incassi realizzati e relativi a titoli rilasciati dall'Impresa stessa, e quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso, ed alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo;
- f) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza, il Broker effettuerà una comunicazione all'Impresa riportante la data di decorrenza della garanzia, che non potrà essere anteriore alla data della comunicazione stessa. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma C.C., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa, o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 6 % del premio imponibile.

---

## **7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

---

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, tramite fax, lettera raccomandata, e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza.



---

## **8 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO – DIMINUZIONI DEL RISCHIO**

---

Le mancate e/o inesatte dichiarazioni e/o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e/o a eventuali successivi aggravamenti, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società, se non compensabile con premi altrimenti dovuti dal Contraente per la stessa polizza, rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse solo le imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Art. 1897 di cui sopra.

---

## **9 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

---

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, si conviene che le medesime verranno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

---

## **10 SINISTRI PRECEDENTI**

---

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano colpito il rischio e/o l'attività oggetto della presente assicurazione.

---

## **11 ALTRE ASSICURAZIONI**

---

Qualora sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

---

## **12 DIRITTO DI SURROGAZIONE**

---

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, salvo il caso di dolo.





---

### **13 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

---

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Tuttavia le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

---

### **14 ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

---

### **15 FORO COMPETENTE**

---

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure ove risiede l'Assicurato.

---

### **16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

### **17 TRATTAMENTO DEI DATI**

---

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

---

### **18 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)**

---

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra le diverse società indicate nel riparto di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 C.C.,

- In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
- Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.



- Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

---

## **19 PREVALENZA**

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che per l'Assicurato e/o il Contraente più favorevoli.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.



## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **20 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati con avviso scritto dal Contraente alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza il Settore Gare del Comune, a parziale deroga dell'art. 1913 del C.C.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato la cui autovettura ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

### **21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'Ammontare del danno è concordato tra le Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui ha Sede Legale l'Ente Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito.

La Società si impegna a rimborsare, fino ad un massimale di Euro 15.000 per sinistro, non soggetto alla regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., le spese e/o onorari sostenute dal Contraente / Assicurato per il proprio Perito di parte e per la propria quota parte del terzo Perito.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Le parti rinunciano ad avvalersi degli artt. 282 e 648 del codice di procedura civile.

### **22 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI**

In caso di **perdita totale** del veicolo, l'Impresa rimborserà all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata:

- il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato fra quelli riportati nel listino Eurotax Giallo e Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi;

comunque fino alla concorrenza massima prevista al successivo articolo "Delimitazione dell'Assicurazione".

Si considera pure perdita totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, siano pari o superiori al 70% del valore commerciale dello stesso al



momento del sinistro, comunque fino alla concorrenza massima prevista al successivo articolo "Delimitazione dell'Assicurazione".

#### Danni parziali

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, ed il valore del mezzo prima del sinistro. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional (inclusi audio-fono-visivi) e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Nella liquidazione dei danni, anche parziali, non si terrà conto di riduzioni di valore per effetto di degrado essendo l'Ente tenuto, per disposizioni di legge, a prestare la garanzia nei confronti dei propri Dipendenti.

**I danni parziali comprensivi delle parti non riparabili e quindi da sostituire saranno rimborsati all'Assicurato a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute per la riparazione degli stessi.**

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro o comunque fino la somma massima prevista al successivo articolo "Delimitazione dell'Assicurazione"

### **23 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

### **24 LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato:

- per i danni parziali entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo;
- per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi Socio-Politici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida;

a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

**Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene comunque effettuata in Italia ed in Euro.**



---

## **25 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE**

---

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C..

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

---

## **26 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

---

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente in base all'Art. 5 - Regolazione dei Premi.

---

## **27 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO**

---

La Società s'impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullazione "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del mezzo danneggiato, indicazione del nominativo del Dipendente, tipologia dell'evento e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

**La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.**

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

---

## **28 DESCRIZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI**

---

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornire per le necessarie verifiche.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO**

### **29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie, gli audio-fono-visivi, gli optionals stabilmente incorporati a qualsiasi altro impianto, dispositivo vario ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato) utilizzate da:

A) dipendenti o altre persone autorizzate della Contraente, autorizzati all'uso di veicoli privati (intestati agli stessi al P.R.A., o ai relativi coniugi o altri familiari conviventi) in occasione di adempimenti di servizio.

B) Sindaco, assessori, presidente e vice presidente del consiglio comunale direttore generale, direttore operativo, segretario generale e capo di gabinetto, autorizzati all'uso di veicoli privati in occasione di adempimenti di servizio.

Per quanti rientranti nei punti A) e B) surriferiti sono in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a:

- incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti o oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- causa fortuita e violenta per effetto della circolazione
- eventi sociopolitici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
- eventi naturali (trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine, terremoti, slavine, eruzioni vulcaniche, vento e cose da esso trasportate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, mareggiate, maremoti);
- sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate;
- caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti o oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta e a mano;
- spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €1.000,00 (Euro mille) per sinistro
- spese sostenute dall'assicurato, fino alla concorrenza di € 1.000,00 (Euro mille) per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza

**L'assicurazione comprende i comportamenti colposi degli assicurati e del Contraente ai sensi dell'art.1900 C.C., fatto salvo il caso di dolo del Contraente.**



---

### **30 ESCLUSIONI**

---

La garanzia non opera:

- limitatamente ai danni derivanti da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni;
- sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- per danni avvenuti in conseguenza di atti da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- qualora l'Assicurato abbia preso parte attiva agli eventi garantiti.
- per danni determinati o agevolati da dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

---

### **31 ESTENSIONE TERRITORIALE**

---

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

---

### **32 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

---

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che:

- a) l'uso del mezzo proprio per adempimenti di servizio sia regolarmente autorizzato;
- b) i veicoli utilizzati siano identificati in sede di denuncia di eventuali sinistri;

A tale scopo, faranno fede le dichiarazioni del Contraente.



---

### **33 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

---

Le garanzie sono prestate, per ogni singolo evento e per ogni veicolo assicurato, fino alla concorrenza della somma massima di:

**€ 30.000,00- (Euro trentamila/00)**

Tale limite si intende garantito a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto a condizione che il dipendente sia munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per adempimenti di servizio.

---

### **34 FRANCHIGIA**

---

In caso di sinistro la Società corrisponderà agli Assicurati la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione della Franchigia fissa ed assoluta di :

**€ 150,00 (Euro centocinquanta/00)**

Tale franchigia non sarà, peraltro, applicabile per i rischi di rottura cristalli e trasporto del veicolo danneggiato quando rientranti in garanzia.

Per gli Assicurati di cui al punto B) dell'art. 29 l'indennizzo verrà effettuato senza applicazione di alcuna franchigia.

La Società  
(Timbro e Firma)

Nel caso in cui il rischio di cui al presente Capitolato d'Appalto dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza, la quota assunta nonché timbro e firma per accettazione.